II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

che modifica la decisione 91/649/CEE riguardante la definizione di un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Spagna (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Mellilla) in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(93/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura [3],

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che, con la decisione 89/641/CEE [4], la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Spagna (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Mellilla);

considerando che, con la decisione 91/649/CEE [5], la Commissione ha approvato l'addendum del quadro comunitario di sostegno summenzionato in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993;

considerando che, con la decisione 93/532/CEE [6], la Commissione ha modificato la decisione di cui al precedente « considerando » tenuto conto degli stanziamenti ricostituiti e dei fondi di bilancio supplementari destinati all'addendum;

considerando che il comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo n. 1 in Spagna ha deciso, il 6 luglio 1993, di destinare 10 Mio di ECU, a prezzi costanti 1993, all'addendum del summenzionato quadro comunitario di sostegno per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli;

considerando che i nuovi fondi di bilancio supplementari destinati all'addendum richiedono una revisione delle disposizioni finanziarie previste per i contributi imputabili al bilancio della Comunità;

considerando che il comitato di sorveglianza istituito ai fini dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 in Spagna ha proposto, il 27 ottobre 1993, di modificare l'attuale piano di finanziamento per l'addendum del quadro comunitario di sostegno;

---

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.
[4] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 41.
[5] GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 49.
[6] GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 25.

considerando che la modifica proposta dal comitato di sorveglianza presuppone una nuova programmazione finanziaria del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per quanto concerne l'importo globale e gli importi per ogni singolo settore previsti nella decisione 91/649/CEE, all'articolo 2, lettera b);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 91/649/CEE la lettera b) è modificata nel seguente modo:

« b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991 indicizzati fino al 1993, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 445 036 370 ECU per l'intero periodo, sia le disposizioni finanziarie previste con riguardo ai contributi imputabili al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione:

	(in ECU
1. Silvicoltura	1 726 310
2. Carni	39 249 433
3. Latte e prodotti lattiero-caseari	16 285 103
4. Uova e pollame	2 791 555
5. Vari prodotti di origine animale	6 418 463
6. Cereali	5 211 459
7. Oleaginose	15 075 984
8. Vini e alcoli	10 617 085
9. Ortofrutticoli	33 503 373
10. Fiori e piante ornamentali	207 111
11. Sementi	1 153 526
12. Patate	2 266 231
Totale	134 505 633

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari all'incirca a 22 502 744 ECU per il settore pubblico e a 288 027 993 ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito. »

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione